



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Prestazioni e Contributi Direzione Contributi

CIRCOLARE N. 2, DEL 7/2/2005

ALLEGATI: 2

- A tutte le Imprese dello spettacolo
- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
- A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
- Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate
- Alle Aree e Consulenze Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

- e, p.c. - Al Sig. Presidente
- Al Consiglio di Amministrazione
 - Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Anno 2005 minimale di retribuzione giornaliera; massima di retribuzione giornaliera e annua imponibile; contributo di solidarietà; aliquota aggiuntiva 1%; contributo previdenziale per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; aliquote contributive.

Sommario: *E' stata effettuata la determinazione dei valori contributivi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, a seguito della variazione, pari al 2,0%, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT. Vengono riepilogate le aliquote contributive dei suddetti lavoratori*

1. Minimale di retribuzione giornaliera imponibile.

L'art. 1 del D.L. 29.7.1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella L.26.9.81, n. 537, stabilisce che i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale sono rivalutati, ogni anno, nella stessa misura

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art.19 della L.30.4.1969, n.153.

Pertanto, detti limiti debbono essere rivalutati in base all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT.

Il D.L. 9.10.1989, n.338, convertito nella L.7.12.1989, n.389, all'art.1, comma 1, stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero all'importo stabilito da accordi collettivi o contratti individuali, se superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Si ricorda, in proposito, che anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali sono obbligati, ai fini del versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla sopra richiamata disciplina collettiva.

Con l'art. 2, comma 25, della L.28.12.95, n.549, il legislatore ha introdotto una norma interpretativa dell'art.1 del D.L. n. 338/89 convertito, con modificazioni, nella L.n.389/89 precisando che la disposizione di cui al citato articolo 1 "si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".

Si aggiunge, altresì, che ai sensi dell'art.7 del D.L.n.463/83 convertito con L.n.638/83, modificato dall'art.1, comma 2, del D.L.n.338/89, convertito dalla L.n.389/89, il limite minimo di retribuzione giornaliera non può, tuttavia, essere inferiore al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Tutto ciò premesso, si fa presente che, per consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati relativi all'anno 2005, in attesa dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, si è utilizzato, per la determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT alla data della emanazione della presente circolare.

Per l'anno 2004, la variazione percentuale del predetto indice è pari al **2,0 %**.

Per l'anno 2005 il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge, riferito ai settori di competenza dell'ENPALS, è pari a **39,94** euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all' 1.1.2005, pari a euro **420,43** mensili)

A seguito della variazione del minimale di retribuzione giornaliera, a far data dal 1° gennaio 2005, risulta variata anche la misura della retribuzione oraria minima per la denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale ("PART-TIME").

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Al riguardo si ribadisce che, a decorrere dall'1.1.1989, la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale giornaliero (39,94 euro) per sei e dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali previste dagli accordi o contratti collettivi riguardanti i singoli settori di lavoro.

Nell'ipotesi, pertanto, di contratti che prevedano l'effettuazione di 40 ore settimanali, la paga oraria è pari a **5,99** euro ($39,94 \times 6 : 40$).

Si tiene a sottolineare che gli obblighi contributivi, da parte dei datori di lavoro, devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione in trattazione solamente nei casi in cui questi risultino superiori ai minimali di retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali.

2. Lavoratori dello spettacolo.

2.1. Lavoratori iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art.2, comma 18, della L.335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,0%, è pari, per l'anno 2005, a **84.049,00** euro.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art.1, commi 8 e 14, D.Lgs.n.182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l'anno 2005, a **84.049,00** euro.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art.3-ter D.L. n.384/92 convertito dalla L.n.438/92 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2005, l'importo di **38.641,00** euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a **84.049,00** euro.

2.2. Lavoratori già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e lavoratori iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a **612,71** euro. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:

Anno 2005

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile euro	Giorni di contribuzione accreditati
da euro	ad euro		
612,72	1.225,42	612,71	1
1.225,43	3.063,55	1.225,42	2
3.063,56	4.901,68	1.838,13	3
4.901,69	6.739,81	2.450,84	4
6.739,82	8.577,94	3.063,55	5
8.577,95	11.028,78	3.676,26	6
11.028,79	13.479,62	4.288,97	7
13.479,63	In poi	4.901,68	8

Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2005, l'importo di **123,85** euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera.

3. Sportivi professionisti.

3.1 Sportivi professionisti iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31.12.95 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art.2, comma 18, della L.n.335/95, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 2,0% è pari, per l'anno 2005, a **84.049,00** euro.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art.1, commi 3 e 4, D.Lgs.n.166/1997 (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di **84.049,00** euro e fino all'importo annuo di **612.827,86** euro.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter D.L. n.384/92 convertito dalla L.n.438/92 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2005, l'importo di **38.641,00** euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di **84.049,00** euro.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

3.2. Sportivi professionisti già iscritti all'Enpals alla data del 31.12.95 e quelli iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a **269,39** euro.

Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di **269,39** euro e fino all'importo giornaliero di **1.964,19** euro.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2005, l'importo di **123,85** euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a **269,39** euro.

4. Contributo previdenziale per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro.

Nei casi in cui la normativa vigente prevede che la quota dei contributi previdenziali, per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, sia dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, si comunica che l'importo del contributo settimanale a carico dei datori di lavoro è stato determinato, per l'anno 2005, limitatamente alla quota IVS, in **2,80** euro, pari a **0,47** euro giornaliero.

5. Aliquote contributive.

5.1. Sportivi professionisti.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2005, l'aliquota contributiva, ai sensi del D.Lgs.n.166/97, è allineata a quella in vigore presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS con i medesimi criteri di ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori.

Pertanto, da tale data, la predetta aliquota è pari al 32,70%, sia per i lavoratori già iscritti al 31.12.1995 che per quelli iscritti successivamente a tale data (cfr. All.1).

Rimangono invariate le disposizioni emanate, in merito alla determinazione dell'imponibile contributivo, con circolari n.26 del 30.6.1997 e n.38 del 27.10.1997.

5.2. Lavoratori dello spettacolo.

Le aliquote contributive dei lavoratori dello spettacolo, che si riportano di seguito, hanno già raggiunto, dal 1 gennaio 2003, la parità contributiva con quelle previste per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, con le eccezioni previste per le categorie dei ballerini e i tersicorei, come già comunicato con la circolare n.1 del 24.1.2003 (cfr. All.2).

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

Allegato 1

Sportivi Professionisti: aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2005

Categoria lavoratori	Cod. tab.	Cod. caus.	Aliquote contributive		
			Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Sportivi professionisti iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95 e privi di anzianità contributiva	T	020	23,81	8,89	32,70
Sportivi professionisti iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95 con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie e sportivi professionisti già iscritti all'ENPALS al 31.12.95	Z	020	23,81	8,89	32,70

Allegato 2**Lavoratori dello spettacolo: aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2003**

Categoria lavoratori	Cod. tab.	Cod. caus.	Aliquote contributive		
			Datore di lavoro	Lavoratore	Totale
Lavoratori iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95 e privi di anzianità contributiva	C3	020	23,81	8,89	32,70
Lavoratori già iscritti all'ENPALS al 31.12.95(*) e lavoratori iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	Y3	020	23,81	8,89	32,70
Tersicorei e ballerini iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95 e privi di anzianità contributiva	R3	020	25,81	9,89	35,70
Tersicorei e ballerini iscritti all'ENPALS successivamente al 31.12.95 con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	X3	020	25,81	9,89	35,70

(*) ivi comprese le categorie dei ballerini e tersicorei.